

Statuto dell'associazione

Il primo statuto della *Società del Museo di Vallemaggia* venne approvato dall'assemblea costitutiva del 23 aprile 1962 a Maggia.

L'attuale statuto dell'*Associazione del Museo di Valmaggia* è stato approvato dall'assemblea il 1° marzo 1991, mentre le successive modifiche/aggiunte sono state approvate dall'assemblea del 4 dicembre 2009.

STATUTO

Art. 1 Costituzione, nome, sede giuridica

¹Sotto la denominazione "Associazione del Museo di Valmaggia" è costituita dal 23.4.1962 un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS, regolata dal presente statuto.

²L'Associazione ha sede giuridica a Cevio, presso il museo. E' apolitica e aconfessionale.

³Il Museo di Valmaggia è riconosciuto dal Cantone, in base alla legge sui musei del 18.06.1990, quale museo etnografico regionale.

Art. 2 Scopi

¹L'Associazione si propone di raccogliere, salvaguardare, studiare e valorizzare le testimonianze della tradizione e della cultura del mondo popolare, contadino e artigiano, espresse dalla popolazione della Valmaggia.

²Attua e favorisce programmi di ricerca, in particolare nel settore etnografico, e si fa promotrice di iniziative miranti ad arricchire la vita culturale del proprio comprensorio.

³Per conseguire più agevolmente i propri obiettivi l'associazione potrà federarsi con altri enti che perseguono scopi analoghi.

Art. 3 Sede

Il museo ha sede nel palazzo Franzoni e nella casa Respini-Moretti, di proprietà dell'associazione, a Cevio.

Art. 4 Compensorio

Il compensorio di attività del museo coincide con il territorio del distretto di Valmaggia, salvo il comune di Bosco Gurin già sede di un museo che ne documenta la particolarità culturale.

Art. 5 Beni patrimoniali

¹Oltre alle due sedi espositive di cui all'art. 3 il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili provenienti da acquisti o da donazioni, come risulta dai titoli di proprietà depositati presso l'archivio sociale.

²Tutti i beni patrimoniali sono per principio inalienabili.
Sono possibili eccezioni con l'accordo del Dipartimento e del proprietario donatore del bene alienato.

Art. 6 Finanziamento

Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione dispone, oltre ai beni elencati all'articolo precedente, delle seguenti risorse:

- introiti derivanti dall'incasso delle quote sociali, delle tasse d'ingresso al museo e da altre attività promosse dall'associazione;
- contributo cantonale sulla base del contratto di prestazione;
- donazioni o elargizioni varie;
- sussidi e contributi erogati da enti pubblici.

Art. 7 Membri

¹Possono essere membri dell'associazione persone fisiche, nonché enti di diritto pubblico o privato.

²I soci devono corrispondere le rispettive quote sociali, contribuire attivamente alla vita dell'associazione, partecipare alle assemblee, collaborare con il consiglio direttivo e, in particolare, favorire il museo nella sua azione di conservazione e di valorizzazione del patrimonio storico-etnografico della Valmaggia.

³I soci non sono tenuti a contributi ulteriori oltre la quota sociale prevista dallo Statuto, né per il conseguimento del fine dell'associazione, né per far fronte a debiti sociali.

Art. 8 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;
- il consiglio direttivo;
- i revisori.

Art. 9 Assemblea generale

¹L'assemblea ordinaria dei soci è convocata due volte all'anno dal consiglio direttivo mediante avviso scritto da recapitare con un anticipo di almeno 15 giorni sulla data prevista. La prima volta entro il 15 di marzo, per deliberare sul consuntivo dell'esercizio

precedente; la seconda entro il 15 di dicembre, per deliberare sul preventivo dell'esercizio seguente.

Ogni quattro anni l'assemblea deve pure deliberare sul rinnovo del contratto di prestazione con il Cantone.

²Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.

³Le assemblee straordinarie possono essere convocate qualora il consiglio direttivo lo ritenga necessario o se richiesto per scritto da almeno 1/5 dei soci.

⁴Le assemblee sono valide in prima convocazione qualora siano presenti almeno 20 soci. Nel caso in cui il quorum non venisse raggiunto in prima convocazione, l'assemblea è riconvocata 15 minuti più tardi. Essa è allora valida ed abilitata a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

⁵L'assemblea decide a maggioranza semplice dei voti espressi. Resta riservato l'art. 12 cpv 1.

⁶All'assemblea spettano le seguenti competenze:

- approvare e modificare le norme statutarie;
- nominare il consiglio direttivo e i revisori;
- eleggere il presidente o due copresidenti¹;
- approvare il preventivo e il consuntivo con i relativi rapporti (programma di attività e rendiconto), sentito il parere dei revisori;
- stabilire le quote sociali;
- tutte le altre decisioni non espressamente devolute al consiglio direttivo.

Art. 10 Consiglio direttivo

¹Il consiglio direttivo è composto da 7 a 11 membri ed è nominato per la durata di 4 anni.

²Il consiglio direttivo rappresenta l'associazione verso terzi. La firma collettiva a due del presidente o di almeno uno dei due copresidenti e di un membro vincola l'associazione².

³Al consiglio direttivo spettano le seguenti competenze:

- gestire i beni e i proventi dell'associazione, assicurare l'osservanza dello statuto e mandare in esecuzione le risoluzioni votate dall'assemblea generale;
- elaborare i preventivi e i consuntivi annuali e quadriennali con i relativi rapporti (programma di attività e rendiconto) da sottoporre all'assemblea e da trasmettere al Cantone;
- eleggere il vicepresidente e nominare, nel proprio seno o fuori, il curatore del museo ed il custode, il segretario ed il cassiere dell'associazione;
- nel caso della copresidenza, stabilire le competenze specifiche dei due copresidenti³;
- designare nel proprio seno o fuori persone o commissioni per lo studio di argomenti particolari e lo svolgimento di compiti specifici;

¹ Modifica del 25 marzo 2025

² Modifica del 25 marzo 2025

³ Modifica del 25 marzo 2025

- definire il capitolato d'oneri e la retribuzione dei dipendenti e collaboratori da esso designati;
- elaborare ed adottare il regolamento del museo;

⁴Il consiglio direttivo è inoltre competente a decidere spese per interventi o acquisti di carattere straordinario e urgente sino all'importo di fr. 20'000.-

Art. 11 Revisori

¹I revisori, in numero di due, più un supplente, sono nominati per un periodo di due anni e sono rieleggibili al massimo due volte consecutive.

²Esaminano i conti e la gestione dell'associazione e riferiscono all'assemblea.

Art. 12 Scioglimento

¹Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deciso soltanto dai due terzi dei soci presenti e in un'assemblea appositamente convocata.

²In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto ad altro ente del comprensorio che può adempiere i requisiti del riconoscimento fissati dalla Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990, o al Cantone, che ne assicurerà la gestione in loco fin quando tali condizioni non si saranno verificate.

Art. 13 Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci del 23 aprile 1962 e modificato l'ultima volta il 21 marzo 2025. Le modifiche entrano immediatamente in vigore.⁴

⁴ Aggiunta del 25 marzo 2025